

**Penale Sent. Sez. 1 Num. 5468 Anno 2022**

**Presidente: SIANI VINCENZO**

**Relatore: FIORDALISI DOMENICO**

**Data Udiienza: 11/01/2022**

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

EGITTO DOMENICO nato a MESSINA il 16/08/1967

avverso l'ordinanza del 09/06/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di MESSINA

udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;

lette/~~sentite~~ le conclusioni del PG

Il Procuratore generale, Vincenzo Senatore, chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

### **RITENUTO IN FATTO**

1. Domenico Egitto ricorre avverso l'ordinanza del 9 giugno 2021 del Tribunale di sorveglianza di Messina, che ha rigettato il reclamo ex art. 69 *bis*, comma 3, legge 26 luglio 1975, n. 354 avverso il provvedimento del 21 gennaio 2021, con il quale il Magistrato di sorveglianza di Messina aveva rigettato la richiesta di applicazione del beneficio della liberazione anticipata relativamente ai semestri ricompresi nei periodi tra il 14 luglio 2017 e il 20 marzo 2018 e tra il 22 giugno 2018 e il 10 ottobre 2019, con riferimento alla residua pena di cui al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina del 2 marzo 2021.

Il Tribunale di sorveglianza – dopo aver ~~tra~~ evidenziato che il Magistrato di sorveglianza aveva rilevato che all'interessato era stata sostituita la misura cautelare degli arresti domiciliari con quella della custodia in carcere, in ordine alla violazione della misura del divieto di avvicinamento alla moglie, applicata nei suoi confronti in ordine al reato ex art. 612 *bis* cod. pen. – ha motivato che non vi erano i presupposti per l'accoglimento della richiesta, posto che, con riferimento al periodo ricompreso tra il 20 aprile e il 15 ottobre 2019, dalle relazioni degli istituti detentivi non risultavano significative prove trattamentali, e che, nel semestre composto dai periodi dal 14 gennaio al 20 marzo 2018 e dal 22 giugno al 15 ottobre 2018, lo stesso era stato accusato del reato di minaccia (contestato come commesso il 24 maggio 2018), in ordine al quale risultava un procedimento pendente a suo carico.

2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo, denuncia vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe reiterato l'errore riportato nel provvedimento reclamato, nel quale era stato omesso di rilevare che, durante i periodi di sottoposizione dell'interessato alla misura cautelare degli arresti domiciliari, lo stesso non era incorso in violazioni del divieto di avvicinamento (misura quest'ultima che era stata disposta dal G.i.p. del Tribunale di Messina il 20 settembre 2016 in un diverso procedimento rispetto a quello in esecuzione).

Il Tribunale di sorveglianza, inoltre, avrebbe omesso di considerare che l'ordinanza con la quale era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere era relativa a fatti commessi anteriormente all'ultimo semestre oggetto

dell'istanza e che, quindi, tale circostanza non avrebbe potuto giustificare il mancato accoglimento della richiesta rispetto a periodi antecedenti (durante i quali Egitto aveva mantenuto un comportamento conforme alle regole).

2.2. Con il secondo motivo, lamenta vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe del tutto omesso di offrire una valida motivazione in ordine al rigetto del beneficio rispetto ai periodi ricompresi tra il 14 luglio 2017 e il 13 gennaio 2018 e tra il 16 aprile e il 15 ottobre 2019.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è infondato e, come tale, deve essere rigettato.

1.1. La concessione della liberazione anticipata costituisce, secondo principi acquisiti, il riconoscimento della partecipazione del condannato all'opera di rieducazione, da riferire alla sua condotta esteriore (Sez. 1, n. 12746 del 07/03/2012, Rumieri, Rv. 252355-01), la quale certamente deve essere valutata, come indicato dall'art. 103 reg. es. Ord. pen., con particolare riferimento all'impegno dal medesimo dimostrato nel trarre profitto dalle opportunità offerte nel corso del trattamento e al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti anche con gli operatori penitenziari (Sez. 1, n. 17229 del 27/02/2001, Fidanzati, Rv. 218745-01; Sez. 1, n. 6204 del 12/11/1999, Gstrein, Rv. 214832-01).

Allorché la pena venga espiata agli arresti domiciliari, o in detenzione domiciliare, e manchino quindi il trattamento rieducativo svolto in istituto e la correlativa partecipazione ad esso del detenuto, assume rilevanza decisiva la valutazione della sua condotta sotto il profilo del modo con cui egli ha saputo trarre profitto dai margini di libertà offertigli.

Tale parametro di valutazione non si esaurisce nel controllo del rispetto delle prescrizioni imposte, ma investe l'esame del comportamento complessivo del soggetto in modo da trarre da esso ogni elemento che esprima, o neghi, l'evoluzione positiva della sua personalità (Sez. 1, n. 6259 del 07/11/1997, dep. 1998, Pistolesi, Rv. 209522-01).

In difetto dell'osservazione scientifica della personalità e del trattamento rieducativo, l'indagine sulla partecipazione all'opera di reinserimento deve essere dunque compiuta con riferimento alla condotta serbata, all'osservanza degli obblighi ed all'espletamento dell'attività lavorativa, se consentita (Sez. 1, n. 89 del 11/01/1994, Camarilla, Rv. 196561-01; Sez. 1, n. 3514 del 23/09/1992, Spampinato, Rv. 192841-01).

La valutazione deve essere d'insieme, ed è illegittimo ogni automatismo (Sez. 1, n. 4603 del 26/09/1995, Galassi, Rv. 202508-01), dovendo il diniego del beneficio essere sorretto, anche in caso di trasgressione, da una completa valutazione fattuale e psicologica dell'addebito, in modo che ne risulti l'incidenza negativa sulla partecipazione del condannato all'opera di rieducazione (Sez. 1, n. 51463 del 24/05/2017, Irace, Rv. 271595-01).


I relativi apprezzamenti non sono censurabili in sede di legittimità, solo se sorretti da motivazione adeguata, razionale ed esaustiva.

1.2. Nel caso di specie, Egitto era rimasto ai domiciliari dal 14.7.2017 al 20.3.2018, e in stato di custodia in carcere dal 22.6.2018 al 16.10.2019, sicché il Tribunale di sorveglianza ha potuto prendere in considerazione alcuni aspetti limitati del complessivo comportamento del condannato.

Appare adeguata la motivazione sulla assenza di prove trattamentali e sul peso negativo, agli effetti di tale valutazione della personalità, svolto dal fatto delittuoso di cui all'art. 612 cod. pen. commesso il 24.5.2018, proprio tra i due periodi di detenzione oggetto di valutazione. Alla luce dei principi sopra indicati, infatti, la Corte ritiene che non vi sia una denunciata lacuna motivazione sulla valutazione del periodo 14.7.17 - 13.1.18, mentre per il periodo 16.4.19 - 15.10.19 le relazioni degli istituti sull'assenza di sanzioni disciplinari e sulla condotta regolare tenuta sono state ritenute insufficienti, a fronte di un fatto delittuoso (per il quale Egitto ha subito una denuncia) che sarebbe stato commesso subito dopo il primo periodo di detenzione, nel quale evidentemente il condannato non aveva tratto gli opportuni insegnamenti.

D'altronde, i giudici in modo ineccepibile hanno evidenziato che gli stessi Istituti di pena, durante la custodia in carcere dal 20.4.2019 al 15.10.2019, non avevano evidenziato lo svolgimento di particolari prove trattamentali tali da consentire di formulare un giudizio positivo complessivo sull'evoluzione della personalità di Egitto. Su questo punto della motivazione del provvedimento impugnato, lo stesso ricorrente non si è confrontato in modo specifico, essendosi limitato a pretendere un giudizio positivo solo per l'assenza di rilievi o sanzioni disciplinari nello stesso periodo, così facendo perdere centralità all'osservazione che deriva dai previsti trattamenti, durante i quali il detenuto esprime aspetti significativi della propria personalità e l'eventuale percorso positivo intrapreso.

2. Al rigetto del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.



**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso l'11/01/2022